

## REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(1)</sup>,

viste le proposte congiunte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 <sup>(2)</sup> al fine di attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(3)</sup>.
- (2) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC <sup>(4)</sup>, che ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC.
- (3) La decisione 2012/739/PESC ha cessato di produrre effetti il 1° giugno 2013.
- (4) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
- (5) L'allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012 elenca i prodotti soggetti all'autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione conformemente all'articolo 2 ter del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno estendere tale elenco per includere altri prodotti. Si dovrebbe prevedere un'eccezione per i prodotti identificati come beni di consumo.
- (6) Tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e per la loro attuazione è necessaria un'azione normativa a livello di Unione, al fine di assicurare l'applicazione uniforme di tali misure da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14.<sup>(2)</sup> GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.<sup>(4)</sup> GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.*"Articolo 2*

1. Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna diversi da quelli elencati all'allegato IA o all'allegato IX, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

2. Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.";

- 2) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

*"Articolo 2 bis*

1. È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
- b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per operazioni connesse alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.";

- 3) all'articolo 2 *quater*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dall'articolo 2 bis del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla decisione di un'autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non

è possibile recuperare tali spese da tale persona o entità, le spese possono, conformemente alla legislazione nazionale, essere recuperate da qualsiasi persona o entità che si assume la responsabilità del trasporto dei beni o del materiale nel tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.";

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 quinquies

Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione in Siria di prodotti a duplice uso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009.";

5) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere usati per la repressione interna, elencati nell'allegato IA, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Lo Stato membro interessato informa entro quattro settimane gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

1. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione, l'acquisto o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, o la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o ad altri scopi civili;

ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (\*), o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (\*\*);

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

- c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sulle controparti dell'operazione.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.;

(\*) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(\*\*) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9."

7) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

1. In deroga agli articoli 8 e 9, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o delle tecnologie chiave elencate nell'allegato VI, o la fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi, oppure di finanziamenti o di assistenza finanziaria, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:
- i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;
  - ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;

iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;

- b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);

ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

- c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sull'utilizzatore finale e sulla destinazione finale della consegna.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.;

8) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 13 bis

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la costituzione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo siriani di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità

o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:

- i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;
  - ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;
  - iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;
- b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:
- i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);
  - ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

- c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti dell'operazione.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.;

9) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 25 bis

1. In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sulla base delle informazioni a sua disposizione, comprese le informazioni fornite dalla persona, dall'entità o dall'organismo che richiede l'autorizzazione, l'autorità competente ha accertato che è ragionevole concludere che:
  - i) le attività in questione mirano a fornire assistenza alla popolazione civile siriana, in particolare per affrontare problemi umanitari, contribuire all'erogazione dei servizi di base, sostenere la ricostruzione o favorire il ripristino dell'attività economica, o a scopi civili;
  - ii) le attività in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 14;
  - iii) le attività in questione non violano nessuno dei divieti disposti dal presente regolamento;
- b) lo Stato membro interessato ha consultato preventivamente la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione con riguardo, tra l'altro:

- i) all'accertamento dell'autorità competente di cui alla lettera a), punti i) e ii);
- ii) alla disponibilità delle informazioni indicanti che le attività in questione potrebbero comportare fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 o all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002;

e la persona, l'entità o l'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione hanno espresso il proprio parere allo Stato membro interessato;

- c) in caso di mancato ricevimento del parere della persona, dell'entità o dell'organismo designati dalla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata loro presentata, l'autorità competente può procedere con la propria decisione sulla concessione o meno di un'autorizzazione.

2. Quando applica le condizioni a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

3. Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.;

10) l'allegato I è soppresso;

11) l'allegato IX è così modificato:

a) dopo il titolo "Elenco di attrezzature, beni e tecnologie di cui all'articolo 2 ter" è inserito il seguente paragrafo:

"L'elenco del presente allegato non comprende i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale, ad eccezione dell'isopropanolo.;"

b) nella sezione IX.A1 "Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"", le voci che figurano nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte come punto IX.A1.004;

c) nella sezione IX.A2 "Trattamento e lavorazione dei materiali", la voce che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunta come punto IX.A2.010.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. ASHTON

## ALLEGATO I

Voci di cui al punto 11, lettera b)

Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata <sup>(1)</sup>, alla concentrazione di 90 % o più, salva diversa indicazione, come segue:

Acetone,	(CAS RN 67-64-1)	(Codice NC 2914 11 00)
Acetilene,	(CAS RN 74-86-2)	(Codice NC 2901 29 00)
Ammoniaca,	(CAS RN 7664-41-7)	(Codice NC 2814 10 00)
Antimonio,	(CAS RN 7440-36-0)	(voce 8110)
Benzaldeide (aldeide benzoica),	(CAS RN 100-52-7)	(Codice NC 2912 21 00)
Benzoina,	(CAS RN 119-53-9)	(Codice NC 2914 40 90)
1-Butanolo,	(CAS RN 71-36-3)	(Codice NC 2905 13 00)
2-Butanolo,	(CAS RN 78-92-2)	(Codice NC 2905 14 90)
Isobutanolo,	(CAS RN 78-83-1)	(Codice NC 2905 14 90)
T-butanolo,	(CAS RN 75-65-0)	(Codice NC 2905 14 10)
Carburo di calcio,	(CAS RN 75-20-7)	(Codice NC 2849 10 00)
Ossido di carbonio,	(CAS RN 630-08-0)	(Codice NC 2811 29 90)
Cloro,	(CAS RN 7782-50-5)	(Codice NC 2801 10 00)
Cicloesano,	(CAS RN 108-93-0)	(Codice NC 2906 12 00)
Dicicloesilammina (DCA),	(CAS RN 101-83-7)	(Codice NC 2921 30 99)
Etanolo,	(CAS RN 64-17-5)	(Codice NC 2207 10 00)
Etilene,	(CAS RN 74-85-1)	(Codice NC 2901 21 00)
Ossido di etilene,	(CAS RN 75-21-8)	(Codice NC 2910 10 00)
Fluoroapatite,	(CAS RN 1306-05-4)	(Codice NC 2835 39 00)
Acido cloridrico,	(CAS RN 7647-01-0)	(Codice NC 2806 10 00)
Acido solfidrico,	(CAS RN 7783-06-4)	(Codice NC 2811 19 80)
Isopropanolo, concentrazione di 95 % o più,	(CAS RN 67-63-0)	(Codice NC 2905 12 00)
Acido mandelico,	(CAS RN 90-64-2)	(Codice NC 2918 19 98)
Metanolo,	(CAS RN 67-56-1)	(Codice NC 2905 11 00)
Cloruro di metile,	(CAS RN 74-87-3)	(Codice NC 2903 11 00)

<sup>(1)</sup> Come fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).

Ioduro di metile,	(CAS RN 74-88-4)	(Codice NC 2903 39 90)
Metilmercaptano,	(CAS RN 74-93-1)	(Codice NC 2930 90 99)
Monoetilenglicole,	(CAS RN 107-21-1)	(Codice NC 2905 31 00)
Cloruro di ossalile,	(CAS RN 79-37-8)	(Codice NC 2917 19 90)
Solfuro di potassio,	(CAS RN 1312-73-8)	(Codice NC 2830 90 85)
Tiocianato di potassio (KSCN),	(CAS RN 333-20-0)	(Codice NC 2842 90 80)
Ipoclorito di sodio,	(CAS RN 7681-52-9)	(Codice NC 2828 90 00)
Zolfo,	(CAS RN 7704-34-9)	(Codice NC 2802 00 00)
Diossido di zolfo,	(CAS RN 7446-09-5)	(Codice NC 2811 29 05)
Triossido di zolfo,	(CAS RN 7446-11-9)	(Codice NC 2811 29 10)
Cloruro di dimetitifosforile,	(CAS RN 3982-91-0)	(Codice NC 2853 00 90)
Fosfato di tri-isobutile,	(CAS RN 1606-96-8)	(Codice NC 2920 90 85)
Fosforo bianco/giallo,	(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)	(Codice NC 2804 70 00)

## ALLEGATO II

Voce di cui al punto 11, lettera c)

IX.A2.010	<p>Apparecchiature</p> <p>Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l'analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico.</p>
-----------	--